

# Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione di Apam Esercizio S.p.a. del 27.04.2023

...omississ...

- - - - -

#### **4) Nomina Responsabile protezione dati interno ((DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679;**

L'Amministratore rappresenta ai Consiglieri che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento EU, e del Consiglio del 27/04/2016 (G.D.P.R.), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (D.P.O.).

Apam in qualità di titolare del trattamento, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, paragrafo 1 del suddetto Regolamento (UE) 2016/679, è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati personali.

Tale incarico, inizialmente ricoperto dall'allora Responsabile del settore Qualità e Ambiente di Apam Esercizio, a seguito delle dimissioni di quest'ultimo intervenute nel mese di agosto 2021, veniva svolto *ad interim* dalla dott.ssa Pansera M. Valeria (nomina ratificata con Delibera di Cda del 27/09/2021), nelle more dell'espletamento di una procedura di selezione per la ricerca di un DPO temporaneo esterno previa consultazione di mercato.

L'esito di tale ricerca ha portato al conferimento di formale incarico alla Società Progetto Qualità e Ambiente S.r.l. (Prot. 7632/ACQ del 06/10/2021), la quale individuava quale figura competente e qualificata in grado di assumere l'incarico temporaneo di D.P.O. esterno per

Apam Esercizio S.p.A., il professionista dott. Armando Iovino (atto di nomina Prot. n. 8016 del 18/10/2021), decorrente dal 18/10/2021 e sino al 30/04/2023.

Considerata la prossimità della scadenza del suddetto incarico, e l'assunzione in Azienda a partire da maggio 2022 del dott. Michele Dal Forno, quale nuova risorsa impiegata nell'area Segreteria e Affari Generali, la quale, si ritiene in possesso della conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37 par. 5 del GDPR, si rileva l'opportunità di re-internalizzare tale figura.

Tutto ciò premesso, il Consiglio, preso atto di quanto sopra rappresentato,

#### **delibera**

- di nominare con decorrenza dal 01/05/2023, senza soluzione di continuità, e sino a revoca, il dott. Michele dal Forno quale Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O.) interno di Apam Esercizio S.p.A., conferendo allo stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 par. 1 del GDPR, l'incarico di svolgere in piena autonomia e indipendenza i seguenti compiti e funzioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):

1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
2. presidiare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali, supportando qualsiasi attività di controllo;
5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
6. fungere da punto di contatto con gli interessati, garantendo una puntuale risposta ad eventuali richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR;
7. redigere ed aggiornare la documentazione aziendale in materia; in particolare, nel corso di validità della presente nomina, si impegna:
  - a) a perfezionare gradualmente, in relazione alle linee guida, modelli, codici di condotta, interpretazioni, giurisprudenza di settore la mappatura delle attività di trattamento, nonché le valutazioni di rischio e sicurezza e la revisione degli atti di informativa e nomina;
  - b) perfezionare il sistema di conformità rispetto alle prescrizioni del Legislatore e dell'Autorità per la protezione dei Dati Nazionali, chiamati ad emanare un Decreto attuativo finalizzato ad armonizzare l'attuale panorama legislativo nazionale al nuovo regolamento;

- c) aggiornare il Titolare in merito all'evoluzione normativa, con particolare riferimento ad eventuali nuovi adempimenti introdotti.

Ai sensi dell'art. 39, secondo paragrafo del GDPR, il DPO, nell'eseguire i propri compiti si impegna a considerare "debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo".

Ai sensi dell'art. 3, primo paragrafo, del Regolamento (UE) 2016/679, affinché sia assicurato il tempestivo e adeguato coinvolgimento del DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, se invitato, il DPO deve:

- partecipare alle riunioni di management di alto e medio livello;
- assicurare la sua presenza in caso di decisioni che impattano sulla protezione dei dati, disponendo tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea;
- rilasciare i pareri del caso;
- fornire un consulto in caso di violazione di dati o altro incidente;

Ai sensi dell'art. 38, terzo quarto e quinto paragrafo, del Regolamento (UE) 2016/679, il DPO deve:

- relativamente all'adempimento dei propri compiti, riferire direttamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento;
- rispondere agli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento UE;
- rispettare il segreto o la riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Il Titolare del trattamento si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO la collaborazione di risorse umane interne al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d) rendere disponibili i dati di contatto del DPO attraverso i propri canali informativi istituzionali (sito internet, documentazione, bacheche, ecc.).

- - - - -

...omississ...

*...omississ...*

La seduta termina alle ore 12:30

IL SEGRETARIO  
(Pansera M. Valeria)

IL PRESIDENTE  
(Daniele Trevenzoli)



Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it - www.apam.it

Mantova, 27.04.2023  
Prot. 3052/RU

Egr. Dott.  
Michele Dal Forno

SEDE

Oggetto: Nomina Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

La Società APAM ESERCIZIO S.p.A. con sede in Mantova, alla Via dei Toscani n. 3/C, in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Legale rappresentante, ing. Claudio Garatti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679,

#### PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *GDPR*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali ( RPD o DPO) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento, all'art. 37, paragrafo 1, prevede l'obbligo del D.P.O. o (R.D.P.) in tre casi specifici:
  - a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, fatta eccezione per le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
  - b) se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
  - c) se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 o dei dati relativi a condanne penali e a reati di



cui all'art. 10.

- Il predetto Regolamento prevede che il DPO « può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento» (art. n. 97 del GDPR);
- l'art. 38 del GDPR definisce la posizione del responsabile della protezione dei dati, in particolare:
  - al secondo paragrafo, impegna il titolare o il responsabile a sostenerlo "nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 39, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica";
  - al terzo paragrafo, fissa alcune garanzie essenziali per consentire al DPO. di operare con un certo grado di autonomia all'interno dell'organizzazione; "il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti";
  - al sesto paragrafo consente al DPO di "svolgere altri compiti e funzioni", purchè il titolare o il responsabile del trattamento si assicuri che "tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi";

#### CONSIDERATO CHE APAM ESERCIZIO S.p.A.

- è tenuta alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nelle fattispecie previste dall'art. 37, par. 1, del GDPR;
- in data 30/04/2023 cesserà il contratto con la società PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.r.l. per l'affidamento dell'incarico temporaneo, a Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP/DPO) esterno per Apam Esercizio Spa, nella persona del Dott.Armando Iovino;
- si rende necessario individuare un nuovo referente all'interno dell'Azienda e all'esito di specifiche valutazioni preliminari in merito alle esperienze, competenze e referenze, è stata scelta quale nuova figura idonea a ricoprire tale carica il dott.Michele Dal Forno, impiegato nell'area Segreteria e Affari generali, in quanto in possesso di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR;

Tutto ciò premesso e considerato, il titolare del trattamento, così come deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Apam Esercizio S.p.A. nella seduta del



27/04/2023,

## NOMINA

*a decorrere dal 01/05/2023 il dott. Michele Dal Forno Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O.)*

Il DPO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni (elenco esemplificativo e non esaustivo):

1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
2. presidiare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
4. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali, supportando qualsiasi attività di controllo;
5. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
6. fungere da punto di contatto con gli interessati, garantendo una puntuale risposta ad eventuali richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR;
7. redigere ed aggiornare la documentazione aziendale in materia; in particolare, nel corso di validità della presente nomina, si impegna:
  - a) a perfezionare gradualmente, in relazione alle linee guida, modelli, codici di condotta, interpretazioni, giurisprudenza di settore la mappatura delle attività di trattamento, nonché le valutazioni di rischio e sicurezza e la revisione degli atti di informativa e nomina;
  - b) perfezionare il sistema di conformità rispetto alle prescrizioni del Legislatore e dell'Autorità per la protezione dei Dati Nazionali, chiamati ad emanare un Decreto attuativo finalizzato ad armonizzare l'attuale panorama legislativo nazionale al nuovo regolamento;
  - c) aggiornare il Titolare in merito all'evoluzione normativa, con particolare



riferimento ad eventuali nuovi adempimenti introdotti.

Ai sensi dell'art. 39, secondo paragrafo del GDPR, il DPO, nell'eseguire i propri compiti si impegna a considerare "debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo".

Ai sensi dell'art. 3, primo paragrafo, del Regolamento (UE) 2016/679, affinché sia assicurato il tempestivo e adeguato coinvolgimento del DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, se invitato, il DPO deve:

- partecipare alle riunioni di management di alto e medio livello;
- assicurare la sua presenza in caso di decisioni che impattano sulla protezione dei dati, disponendo tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea;
- rilasciare i pareri del caso;
- fornire un consulto in caso di violazione di dati o altro incidente;

Ai sensi dell'art. 38, terzo, quarto e quinto paragrafo, del Regolamento (UE) 2016/679. il DPO deve:

- relativamente all'adempimento dei propri compiti, riferire direttamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento;
- rispondere agli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento UE;
- rispettare il segreto o la riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Il Titolare del trattamento si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO la collaborazione di risorse umane interne al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d) rendere disponibili i dati di contatto del DPO attraverso i propri canali informativi istituzionali (sito internet, documentazione, bacheche, ecc.).

Mantova, li 27/04/2022

Firma per ricevuta ed accettazione  
Il Data Protection Officer  
(D.P.O.)  
dott. Michele Dal Forno